



Divisione Risorse
Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione

Pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

DISPONE

1. *Pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti*

- 1.1. L'Agenzia delle Entrate pubblica nel proprio sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, i dati concernenti la situazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: decreto), relativamente ai dirigenti che ricoprono le posizioni di vertice di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento di amministrazione, compresi quelli indicati al comma 3 dell'art. 3 e al comma 1-*bis* dell'art. 4.
- 1.2. I dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) del decreto sono pubblicati anche in relazione al coniuge non separato, al convivente unito civilmente e ai parenti entro il secondo grado del soggetto obbligato, a condizione che i predetti soggetti prestino il loro consenso.
- 1.3. I dati di cui all'art. 14, commi 1 e 1-*ter* del decreto, diversi da quelli indicati dalla lettera f) del medesimo articolo 14, comma 1, sono pubblicati relativamente a tutti i dirigenti.
- 1.4. Per i titolari delle posizioni organizzative di cui all'art. 18-*bis* del Regolamento di amministrazione è pubblicato il solo *curriculum vitae*, ai sensi dell'art. 14, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, del decreto.

2. *Modalità di comunicazione dei dati*

- 2.1. I dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) del decreto sono comunicati all'Agenzia dai soggetti obbligati secondo quanto previsto nei successivi punti.
- 2.2. I dati patrimoniali sono comunicati utilizzando il modello riportato nell'allegato n. 1. La comunicazione è effettuata entro un mese dalla data di decorrenza del primo incarico, con riferimento alla situazione in essere alla predetta data.
- 2.3. Le eventuali variazioni sono comunicate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute, utilizzando il modello riportato nell'allegato n. 2. La comunicazione è effettuata anche in assenza di variazioni.

- 2.4. In caso di cessazione del servizio, con il modello riportato nell'allegato n. 3 sono comunicate, entro tre mesi dalla data di cessazione, le eventuali variazioni intervenute fino a tale data.
- 2.5. In relazione alla dichiarazione dei redditi, il dirigente trasmette ogni anno copia del quadro riepilogativo (modello 730-3 o quadro RN del modello Redditi Persone fisiche). È onere del dirigente oscurare preventivamente i dati personali non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità perseguite dalla normativa, fermo restando che sono oggetto di pubblicazione solo i campi descritti nell'allegato n. 4. La trasmissione è effettuata entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione relativa all'anno di cessazione dal servizio è presentata solo se la cessazione stessa è intervenuta nel secondo semestre.
- 2.6. I dirigenti di cui al precedente punto 1.1, comunicano l'eventuale mancato consenso del coniuge non separato e degli altri soggetti indicati al punto 1.2 mediante il modello riportato nell'allegato n. 5.
- 2.7. In sede di prima applicazione, i dirigenti di cui al precedente punto 1.1 in servizio alla data del presente atto trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo atto ai sensi del punto 3, la propria dichiarazione patrimoniale, riferita al 31 dicembre 2018, e copia del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2018, secondo le modalità indicate ai precedenti punti 2.2 e 2.5. Restano fermi gli obblighi di aggiornamento della dichiarazione patrimoniale ai sensi del punto 2.3, nei termini e con le modalità ivi previsti.

3. *Pubblicità dell'atto*

- 3.1. Il presente atto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Atti generali, e collegato con un *link* alla sottosezione riservata ai dirigenti.

Motivazioni

L'art. 14 del decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

La disposizione citata, in particolare, ha esteso gli obblighi di trasparenza già gravanti sui titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo di livello statale, regionale e locale, anche ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni: il comma 1-bis del citato art. 14 stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”*.

Il comma 1 del medesimo art. 14 indica come oggetto dell'obbligo di comunicazione i seguenti dati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni e le attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, relative alla dichiarazione dei redditi e alla situazione patrimoniale. Sono obbligati a presentare le predette dichiarazioni (ma solo se manifestano il proprio consenso) anche il coniuge non separato, a cui è normativamente assimilato il convivente unito civilmente, e i parenti fino al secondo grado del dirigente.

Con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto, rivolto in modo indiscriminato a tutti i dirigenti pubblici, ritenendolo non necessario e non proporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla legislazione sulla trasparenza.

La Corte ha circoscritto l'obbligo ai soli titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: si tratta di coloro che ricoprono *“gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente”* (comma 3), nonché *“gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale”* (comma 4).

L'articolo 19 menzionato si colloca nel capo II del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto, si applica alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, tra le quali non rientra l'Agenzia delle entrate. Tuttavia, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi del capo II i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.

Ciò premesso, a seguito della predetta sentenza della Corte Costituzionale l'ANAC ha emanato la delibera n. 586 del 26 giugno 2019 recante *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”*.

Nel provvedimento, l'Autorità - con riguardo al rinvio effettuato dalla Corte Costituzionale all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - ha evidenziato che i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 comma 1 lettera f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in strutture complesse, articolate in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale.

L'Autorità, inoltre, al fine di fornire indicazioni e precisazioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, ha ritenuto indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo

n. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, commi 3 e 4, citato. Tale atto dovrà essere pubblicato sul sito Internet istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Atti generali, e collegato con un *link* alla sottosezione riservata ai dirigenti.

Il presente atto dà esecuzione alle predette indicazioni dell'ANAC relativamente all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, con riferimento ai dirigenti, l'atto prevede che l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto, ivi inclusi quelli previsti nella lettera f) del citato comma, si applichi ai Direttori centrali e regionali ; tali figure possono considerarsi equiparate ai dirigenti generali di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in virtù di quanto previsto nel Regolamento di amministrazione dell'Agenzia che li qualifica dirigenti di vertice a capo di strutture complesse dell'Agenzia. Il Regolamento adottato dall'Agenzia "*nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare e tenendo conto delle proprie peculiarità*", distingue, infatti, tra "*dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico*" (cioè, come indica lo stesso Regolamento, le Direzioni Centrali e Regionali, i cui titolari possono dunque essere equiparati ai dirigenti generali) e gli "*altri incarichi dirigenziali*". I dirigenti di vertice sono nominati dal Direttore dell'Agenzia previa valutazione del Comitato di gestione; gli altri incarichi sono conferiti dal Direttore, sentito il dirigente di vertice della struttura interessata.

Tenuto conto dell'omogeneità delle funzioni svolte e secondo quanto previsto nel Regolamento di amministrazione sono inoltre soggetti all'obbligo di trasparenza tutti i dirigenti che ricoprono un incarico di vertice, anche se inquadrati nella seconda fascia, nonché i Direttori regionali di Valle d'Aosta e Molise e i Direttori provinciali di Trento e Bolzano, strutture anch'esse complesse e definite di vertice dal Regolamento, seppure designate dallo stesso come posizioni dirigenziali di seconda fascia.

I dirigenti di vertice sono soggetti all'obbligo anche se temporaneamente adibiti a "*progetti o incarichi specifici di studio, di ricerca e di consulenza connessi ad iniziative strategiche e operative*".

Coerentemente con le indicazioni fornite negli ambiti di rispettiva competenza dall'ANAC e dal Garante per la protezione dei dati personali, l'atto prevede che per la dichiarazione dei redditi possa essere pubblicato il solo quadro riepilogativo (cioè il modello 730-3 o il quadro RN del modello persone fisiche), nel quale il soggetto obbligato deve preventivamente oscurare i dati personali non pertinenti ed eccedenti rispetto alle finalità perseguite dalla normativa. Il Garante prevede in particolare l'oscuramento dei dati concernenti lo stato civile, il codice fiscale, la situazione dei familiari a carico, le spese mediche, le erogazioni e le offerte comunque denominate. In ogni caso sono indicati in apposto allegato al provvedimento i dati oggetto di pubblicazione.

L'atto prevede che i dati reddituali e patrimoniali debbano essere comunicati all'Agenzia dai soggetti obbligati e fissa le modalità e i tempi con cui tali comunicazioni devono essere effettuate, sia a regime che in sede di prima applicazione. L'atto reca in allegato il *fac-simile* dei modelli che i dirigenti obbligati devono utilizzare per comunicare i dati patrimoniali e l'eventuale mancato consenso del coniuge e dei parenti.

Per completezza, l'atto ribadisce infine quali dati sono pubblicati in relazione ai dirigenti diversi da quelli di vertice e ai funzionari che ricoprono le posizioni organizzative ai sensi dell'art. 18-*bis* del Regolamento di amministrazione.

Riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi

a) *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

b) *Organizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate*

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, e in particolare gli articoli 3, 4 e 14

c) *Disposizioni normative in materia di trasparenza e di pubblico impiego*

Articoli 2 e 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441
Articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Articolo 14 del decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33
Art. 13 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Articoli 13 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

d) *Riferimenti giurisprudenziali e di prassi in materia di trasparenza*

Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019
Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017
Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019
Deliberazione del garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA
Antonino Maggiore
firmato digitalmente